

Legge regionale 01/10/1956, n. 54 - Disciplina della ricerca e coltivazione delle sostanze minerali nella Regione

Regione Siciliana



1956

Esportato da Wikisource il 4 maggio 2022. Segnala eventuali errori su
it.wikisource.org/wiki/Segnala_errori

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

La ricerca e la coltivazione nella Regione delle sostanze minerali sotto qual condizione fisica, delle acque termali e minerali, delle forze endogene suscettibili d industriale, sono regolate dalla presente legge.

La ricerca e la coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi continuano disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 1950, n. 30, integrata dalle disp presente legge in quanto compatibili.

Art. 2

I giacimenti delle sostanze indicate nell'articolo precedente si distinguono in c giacimenti da miniera e giacimenti da cava.

Appartengono alla prima i giacimenti di:

- a) minerali utilizzabili per l'estrazione di metalli, metalloidi e loro composti, a minerali sono impiegati direttamente;
- b) grafite, combustibili solidi, rocce asfaltiche e bituminose;
- c) fosfati, salgemma e altri sali alcalini, semplici o complessi e loro associa allumite, miche, feldspati, caolino, bentonite, terre da sbianca, argilla per terraglia forte, silicati, idrati di alluminio con grado di refrattarietà superiore centigradi;
- d) pietre preziose, granito, corindone, berillo, topazio, opale nobile, torn aragonite, ambra, pietre dure semipreziose, bauxite, leucite, fluorite, minerali stronzio, talco amianto, marna da cemento, pietra litografica;
- e) sostanze radioattive, vapori e gas;
- f) acque minerali e termali.

Appartengono alla seconda i giacimenti di:

- a) torbe;
- b) materiali per costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche;
- c) terre coloranti, farine fossili, quarzo, sabbie silicee, pietre molari, pietre, coti e

Art. 3

Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per il commercio, sentiti il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa, le sostanze comprese nella categoria cave possono essere incluse nella categoria miniere.

In tal caso il proprietario della cava può ottenere, con diritto di preferenza, la concessione temporanea della coltivazione del giacimento, qualora ne faccia domanda e l'Assessore, a insindacabile giudizio dell'Assessore, l'idoneità tecnica ed economica ai sensi del comma precedente, sempre che coltivi direttamente il giacimento alla data di pubblicazione del decreto.

Al proprietario che non ottenga la concessione è corrisposto il valore degli impianti e dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso la cava.

I diritti spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario ai sensi del comma precedente.

Art. 4

Sull'appartenenza all'una o all'altra categoria dei giacimenti di sostanze non incombustibili si provvede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'Industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere ed il Consiglio di giustizia amministrativa.

Quando i giacimenti suddetti vengono inclusi nella categoria miniere si applicano le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma dell'art. 3.

Le lavorazioni minerarie

CAPO I

Dell'indagine

Art. 5

Chi intende eseguire indagini per studiare la natura geologica e mineralogica, del sottosuolo, o i fenomeni fisici e chimici di esso, e debba, perciò, entrare nei fondi altrui, non ottenga il consenso dei proprietari, può essere autorizzato dall'ingegnere capo del servizio minerario, al quale l'interessato deve presentare l'istanza corredata dalla documentazione che comprovare la propria idoneità professionale.

Chi ottiene tale autorizzazione deve darne comunicazione al proprietario servirsene nel modo che sia a questi meno pregiudizievole. Egli è obbligato a risarcire il danno arrecato dai lavori di indagine.

Per assicurare il risarcimento dei danni, su richiesta degli interessati, l'ingegnere capo del Distretto minerario può prescrivere al richiedente il preventivo deposito di una congrua somma.

La liquidazione dei danni è fatta, in difetto di accordo, dall'ingegnere capo del Distretto minerario, senza pregiudizio dell'azione innanzi l'Autorità giudiziaria. Tale azione deve promuoversi trascorsi sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di liquidazione.

Della ricerca diretta

SEZIONE 1^a

Del permesso di ricerca

Art. 6

Quando l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente a lavori di ricerca in una zona relativa è determinata con decreto dell'Assessore per la industria e commercio applicano in questo caso i limiti di superficie stabiliti nell'art. 8.

Art. 7

Le sostanze minerali della prima categoria non possono essere ricercate senza il permesso dell'Assessore per l'industria e commercio. Il permesso è accordato a singola persona o società, costituita secondo uno dei tipi previsti nel primo comma dell'art. 2249 del codice di commercio, che ne abbia fatto domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Assessore, le conoscenze tecniche ed economica a condurre la impresa in relazione al programma dei lavori, e al prevedibile loro sviluppo.

L'Assessore per l'industria e commercio può delegare, con decreto, all'ingegnere capo del Distretto minerario, l'esercizio del potere di cui al comma precedente, salvo che, per le medesime sostanze, vi siano più domande in concorrenza oppure una sia stata oggetto di opposizione.

Art. 8

Il permesso di ricerca può essere accordato per un'area non superiore a 1.000 ettari di terreno.

Tale limite può essere elevato fino ad un massimo di 10.000 ettari per particolari tecniche della ricerca, riconosciute dal Consiglio regionale delle miniere.

Allo stesso ricercatore possono essere accordati più permessi in zone diversi complessive dei permessi non sia superato il limite massimo di 10.000 ettari.

Tale limite massimo complessivo si applica anche nei confronti di società allo stesso controllo ai sensi del secondo comma dell'art. 2359 del Codice civile.

Se il richiedente è una società si tiene conto anche dei permessi accordati ai soci.

Se il richiedente partecipa in misura superiore all'8% a società beneficiaria dell'applicazione del limite fissato nel secondo comma, si tiene conto della partecipazione del richiedente nella società.

Art. 9

I richiedenti il permesso debbono dichiarare espressamente nella domanda o nelle condizioni previste dall'art. 8.

I permessi ottenuti in violazione delle norme contenute nell'art. 8 sono revocati ad alcun indennizzo.

I concessionari, qualora vengono a trovarsi nelle dette condizioni, devono comunicare allo Assessorato dell'industria e commercio, nel termine di sei mesi, indicando a quali permessi intendono rinunciare affinché l'area complessiva non superi i 10.000 ettari.

L'Assessore per l'industria ed il commercio provvede, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a ridurre l'area concessa nei limiti di cui al secondo e terzo comma dell'articolo.

Nel caso di omessa comunicazione, l'Assessore per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, provvede di ufficio a dichiarare decaduti i permessi nei limiti previsti dall'art. 8.

Art. 10

La durata del permesso non può eccedere i tre anni.

Possono, però, essere accordate proroghe, purché il periodo complessivo del permesso non superi i sei anni.

La proroga deve essere chiesta prima della scadenza ed è accordata se il concessionario abbia regolarmente eseguito i lavori compresi nel programma relativo al precedente, salvo che la mancata o incompleta esecuzione di essi sia dovuta a causa di forza maggiore.

Il permissionario può chiedere, con la proroga, la riduzione dell'area di ricerca.

SEZIONE 2^a

Dell'esercizio del permesso

Art. 11

Il ricercatore è tenuto ad iniziare i lavori nel termine stabilito nel decreto o, in difetto, nei mesi dalla data della sua pubblicazione.

Art. 12

E' vietato al ricercatore di eseguire lavori di ricerca di sostanze diverse da quelle per le quali è stato accordato il permesso.

E' vietata, altresì, ogni asportazione o utilizzazione delle sostanze minerali ricche in lavori di ricerca, senza autorizzazione dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 13

Il ricercatore deve, a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto, anticipatamente all'Amministrazione regionale il canone annuo di lire cento per superficie e frazione compresi nei limiti della zona di ricerca.

Note: 1 Per la determinazione del canone superficiale di cui al presente articolo 19, comma 1, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 14

Il ricercatore deve trasmettere, ogni sei mesi, al Distretto minerario una relazione sullo svolgimento dei lavori e sui risultati ottenuti, comunicando le eventuali variazioni del programma dei lavori stabilito ed ogni altra notizia che possa interessare l'Amministrazione della propria attività.

Entro il mese di novembre di ogni anno il permissionario deve comunicare al Distretto minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno successivo.

Art. 15

Qualora durante i lavori di ricerca siano scoperte acque sotterranee il ricercatore è tenuto all'osservanza di quanto dispone l'art. 103 del testo unico delle leggi sulle acque e sui servizi elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1175.

SEZIONE 3^a

Della cessazione del permesso

Art. 16

Il permesso di ricerca cessa:

- a) per scadenza del termine;
- b) per rinuncia;
- c) per revoca;
- d) per decadenza.

Art. 17

Alla scadenza del termine, qualora il permesso non sia stato prorogato, o dell'art. 16 ha avuto luogo, il permissionario deve lasciare la zona di ricerca libera e sgombra da attrezzi e da impianti esterni ed interni.

Art. 18

Il ricercatore che intende rinunciare al permesso deve farne dichiarazione, su richiesta, ad alcuna condizione, all'Assessore per l'industria e commercio, il quale provvede con

Art. 19

Il permesso di ricerca può essere revocato per gravi motivi di pubblico interesse dallo Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere e il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto il ricercatore può proporre ricorso solo per motivi di legittimità.

Al ricercatore deve essere corrisposto il valore degli impianti ed opere utili e soppresse e indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore e della indennità di cui al precedente articolo sono di competenza dell'autorità giudiziaria; le parti possono però deferirle ad un Collegio di conciliazione ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 20

L'Assessore per l'industria e commercio può pronunciare, con decreto, previa motivazione, la decadenza del permesso di ricerca nei casi seguenti, salvo i casi di forza maggiore, quando:

- a) i lavori di ricerca non siano stati iniziati nel termine previsto dall'art. 11 o non siano stati dati ad essi adeguato sviluppo;

- b) non sia stato corrisposto all'Amministrazione regionale il canone annuo st 13;
- c) il ricercatore, nonostante diffida, non abbia adempiuto agli obblighi disposti d
- d) il ricercatore abbia contravvenuto alle disposizioni dell'art. 12; e) il rice commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro, anche in ordine corresponsione delle retribuzioni, alle norme sulla prevenzione degli inforturi polizia mineraria, a quelle sulla previdenza sociale e sulla igiene del lavoro; osservati gli altri obblighi derivanti dal permesso;

Inoltre la decadenza deve essere dichiarata senza farsi luogo a contestazio quando il permissionario contravvenga alle disposizioni dell'art. 56 ovvero quando società concessionaria.

In nessun caso il ricercatore, dichiarato decaduto, può pretendere compensi dall'Amministrazione regionale o dagli eventuali successivi ricercatori per i lavori es

Contro il decreto dell'Assessore per l'industria e commercio che pronuncia la ammesso gravame solo per motivi di legittimità.

SEZIONE 4^a

Disposizioni comuni alla scadenza, rinuncia, revoca e decadenza

Art. 21

L'Amministrazione regionale può sempre imporre al cessato ricercatore l'obbligo sue spese macchinari e costruzioni provvisorie, salvo che il nuovo ricercatore r ritenerli corrispondendone il valore al momento dell'acquisto.

Al nuovo ricercatore, che si avvale di opere compiute dal permissionario rinuncia o revoca, l'Amministrazione regionale può imporre l'obbligo di pagare compenso che può essere determinato anche nel decreto col quale si acc permesso.

Dell'ammontare del compenso va tenuto conto in detrazione dai corrispi nell'ultimo comma dell'art. 19.

Art. 22

Dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Regione" dei decre revoca o decadenza, il permissionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti da ricerca. Egli non ha, però, diritto al rimborso del canone pagato per l'anno in c dell'art. 13

Della coltivazione

SEZIONE 1ª Della concessione

Art. 23

I giacimenti delle sostanze minerali della prima categoria, di cui l'Amministrazione riconosce l'esistenza e la coltivabilità, possono essere coltivati soltanto da chi ne ha la concessione.

La concessione è accordata con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio e del Consiglio regionale delle miniere, a singola persona fisica o a società, costituita nei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Codice civile, che ne faccia domanda, a giudizio insindacabile dell'Assessore stesso, dell'idoneità tecnica ed economica dell'impresa in relazione al programma dei lavori ed al prevedibile loro sviluppo.

Alla domanda, con i titoli comprovanti i possessi dei requisiti di idoneità economica, devono essere allegati la planimetria e il programma dei lavori da cui risulta che il richiedente la concessione è il ricercatore, la domanda deve contenere tutti i requisiti del permesso di ricerca.

Qualora la concessione riguardi acque minerali e termali per uso sanitario anche sentito l'Ufficio provinciale di sanità.

Art. 24

Il ricercatore che ne faccia domanda entro il termine di tre mesi dalla scoperta del giacimento, è preferito nella concessione sempre che possieda i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo precedente.

Quando la concessione sia stata accordata a soggetto diverso dal ricercatore, il concessionario ha diritto ad un premio in relazione alla importanza del giacimento scoperto e ad un indennizzo per il valore delle opere eseguite ed utilizzabili, a carico del concessionario, sentito l'Amministrazione regionale quando questa intenda esercitare direttamente la concessione del giacimento.

L'ammontare del premio e del corrispettivo sono concordati tra il ricercatore e il concessionario, o, in difetto, provvisoriamente determinati nel decreto di concessione, e devono essere pagati entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto stesso. Il concessionario, prima di iniziare i lavori, deve dare al Distretto minerario prova dell'eseguito pagamento del premio. In caso di mancata accettazione della somma determinata nel decreto, il concessionario è tenuto a versare la somma stessa presso un istituto di credito.

L'inosservanza di tale obbligo può determinare la decadenza della concessione, pronunciata dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, ai sensi dell'art. 48.

La controversia per la determinazione dell'ammontare del premio e del corri competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 25

Il decreto di concessione, indipendentemente da tutti gli altri obblighi e condiz intende subordinare la concessione, e che possono formare oggetto di apposito deve contenere la generalità del richiedente e l'indicazione:

- a) del domicilio che deve essere stabilito o eletto nella provincia in cui trovasi la
- b) della durata della concessione;
- c) dell'ubicazione del giacimento e della natura delle sostanze;
- d) dell'estensione della superficie concessa e dei confini risultanti da accertamento, verifica e delimitazione;
- e) dell'ammontare del diritto annuo da pagarsi ai termini dell'art. 33;
- f) dell'ammontare del premio e del corrispettivo eventualmente dovuti a concordati o provvisoriamente determinati, ai sensi del secondo comma dell'art
- g) dell'eventuale partecipazione della Regione ai profitti dell'impresa, da deterr l'Assessore per le finanze. Tale partecipazione può essere sostituita, qu compatibile con le caratteristiche economiche del giacimento e sentito il Consi delle miniere, da un canone annuo.

Al decreto sono uniti la planimetria e il verbale di accertamento, verifica e del confini.

Qualora l'Amministrazione regionale intenda procedere direttamente alla c giacimenti di sostanze minerali, vi provvede il Presidente della Regione, sentit regionale delle miniere, con decreto da emanarsi su proposta dell'Assessore pe commercio, di concerto con l'Assessore per le finanze, su conforme deliberazione regionale.

Note: 1 Per la determinazione del canone annuo sostitutivo della partecipazio impresa di cui alla presente lettera vedi l'art. 19, comma 5, L.R. 27 aprile 1999, n. 11

Art. 26

La concessione della coltivazione è temporanea e non può essere accordata p eccedente i trenta anni. Può essere prorogata con decreto dell'Assessore per commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, quando il concessi adempiuto gli obblighi derivantigli dal rapporto di concessione, abbia eseguito i la nel programma relativo al periodo precedente, ed accetti le eventuali nuove c l'Assessore ritiene di imporre.

La proroga deve essere chiesta almeno sei mesi prima della scadenza della co

Art. 27

L'Assessore per l'industria e commercio, nell'accordare concessioni per la coltivazione di giacimenti di vapori e di gas suscettibili di essere utilizzati per la produzione di energia elettrica, sentito il Consiglio regionale delle miniere, impone, anche nel corso della concessione, al concessionario di utilizzarli, in tutto od in parte, a tale scopo.

Per le concessioni di sorgenti di acque minerali, che possono essere accordate ai sensi degli articoli 21 e seguenti, si applicano le disposizioni contenute nel regio decreto 2 no n. 1579.

Art. 28

Qualora il giacimento per la sua modesta entità non possa dar luogo a coltivazione industriale, ma risulti tuttavia conveniente asportarne il materiale utile per l'industria e commercio, può, sentito il Consiglio regionale delle miniere, a preferenza allo scopritore, la concessione per la coltivazione da esercitarsi direttamente, con l'osservanza di particolari condizioni da stabilirsi di volta in volta.

Per tale concessione non si richiedono i requisiti di idoneità economica richiesti dall'art. 23 e il concessionario è dispensato dall'obbligo disposto dall'art. 33.

SEZIONE 2^a

Dell'esercizio della concessione

Art. 29

Il diritto del concessionario e le pertinenze della miniera sono soggetti alle disposizioni di legge che disciplinano gli immobili salve le disposizioni speciali di legge relative all'industria mineraria.

Art. 30

L'iscrizione delle ipoteche è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio.

Esse gravano sul diritto del concessionario e si risolvono sulle cose e sulle spettanze.

Art. 31

La miniera deve essere tenuta in attività e coltivata con i mezzi tecnici adeguati alla importanza del giacimento.

I macchinari e le attrezzature devono sempre trovarsi in condizioni efficienti p alle esigenze del loro impiego.

L'Assessore per l'industria e commercio può, sentito il Consiglio regionale di qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, consentire la sospensione dei la determinato o la loro graduale sospensione.

Il concessionario risponde di fronte all'Amministrazione della regolare manut miniera durante il periodo di sospensione dei lavori.

Art. 32

Il concessionario non può estendere la coltivazione a sostanze diverse da quel decreto di concessione. Tuttavia può disporre delle sostanze minerali estratte assc formanti oggetto della coltivazione.

Art. 33

Il concessionario è obbligato a corrispondere anticipatamente all'Amministrazi il diritto annuo di lire mille per ogni ettaro di superficie e frazione compresi nel p zona concessa.

Note: 1 Per la determinazione del canone superficario di cui al presente arti 19, comma 1, L.R. 27 aprile 1999, n. 10.

Art. 34

Entro il mese di novembre di ogni anno il concessionario deve comunicar minerario la parte del programma dei lavori che intende eseguire nell'anno su programma devono essere previste le necessarie opere di ricerca interna, la pr coltivazione, e le opere sociali (case, acqua, impianti igienico-sanitari, trasporti, ecc

L'ingegnere capo del Distretto minerario può disporre, non oltre il mese di genr modifiche al programma suddetto per la sicurezza del personale e la più razional della miniera.

Avverso le determinazioni dell'ingegnere capo il concessionario può, nel terr giorni, ricorrere all'Assessore per l'industria e commercio, il quale decide sentit regionale delle miniere.

Il concessionario deve altresì trasmettere, nel termine indicato nel primo comr delle pertinenze della miniera, nonché dei macchinari e delle attrezzature.

L'elenco è pubblico e ad esso si applica la disposizione dell'ultimo comma dell':

L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti ed obblighi stabiliti, a favore ed concessionario, nel decreto di concessione e nella presente legge.

SEZIONE 3^a

Della cessazione della concessione

Art. 39

La concessione cessa:

- a) per esaurimento del giacimento;
- b) per scadenza del termine;
- c) per rinuncia;
- d) per revoca;
- e) per decadenza.

Art. 40

Accertato l'esaurimento del giacimento, la concessione cessa di produrre i cessano tutte le limitazioni imposte per necessità dell'esercizio della miniera.

In tal caso il concessionario deve provvedere a far chiudere le aperture dei gallerie in modo da assicurare la pubblica incolumità.

Quando il concessionario non compia, in tutto o in parte, i detti lavori l'ingegnere Distretto minerario ne ordina la esecuzione di ufficio a spese del concessionario.

Art. 41

Quando la concessione è cessata per esaurimento del giacimento e risulta noi allargare il campo di ricerca, l'Assessore per l'industria e commercio può accordar di spigolare ad operai singoli o riuniti in cooperative che ne abbiano fatto doman adeguata capacità tecnica.

Il concessionario è dispensato dall'osservanza delle disposizioni contenute quarto comma dell'art. 34. Egli è però tenuto ad osservare le norme della legge mineraria.

L'esercizio del potere di accordare il permesso di spigolamento può essere decreto all'ingegnere capo del Distretto minerario.

Il permesso di spigolare non può essere accordato per un periodo superiore a prorogabile. Il permissionario è dispensato dal pagamento del diritto stabilito dall'art

Art. 42

Alla scadenza del termine, qualora la concessione non sia stata prorogata, o se questa ha avuto luogo, il concessionario deve consegnare la miniera e le sue pertinenze all'Amministrazione regionale o al nuovo concessionario con l'intervento dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna, il concessionario è tenuto a custodire la miniera e le sue pertinenze e ad eseguire le prescrizioni che gli siano impartite per la sua conservazione della stessa.

Art. 43

Appartengono al concessionario cessante gli oggetti destinati alla coltivazione della miniera e non possono essere separati senza pregiudizio della miniera. Egli può asportarli, con le cautele prescritte, all'uopo dall'ingegnere capo del Distretto minerario, se l'Amministrazione regionale non intende ritenerli corrispondendone il valore. Nel caso di disacco degli oggetti ritenuti, l'ingegnere capo del Distretto minerario determinerà, in via di massima, la somma da versare a garanzia presso un istituto di credito in attesa della liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria.

Art. 44

Il concessionario è obbligato a comunicare, almeno un mese prima, ai creditori iscritti la data nella quale si procederà alle operazioni per la consegna della miniera e delle sue pertinenze alla Amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 45

Il concessionario che intende rinunciare alla concessione deve farne conoscenza all'Assessore per l'industria e commercio senza apporvi alcuna condizione. Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può più eseguire la coltivazione né variare in qualsiasi modo lo stato della miniera. L'ingegnere capo del Distretto minerario verifica le condizioni della miniera e prescrive i provvedimenti di sua competenza per la sua conservazione che ritiene necessari.

Il concessionario rinunciante è responsabile di fronte all'Amministrazione regionale della regolare manutenzione della miniera e l'ingegnere capo del Distretto minerario, in caso di inadempienza dei provvedimenti di cui al comma precedente, ne ordina, a carico del concessionario stesso, l'esecuzione di ufficio, indipendentemente dalle sanzioni previste dall'art. 48, lettera g).

Qualora il rinunciante varii lo stato della miniera è obbligato a rimetterla, a sua discrezione, in conformità alle prescrizioni dettate dall'ingegnere capo del Distretto minerario, nel caso di inadempienza, indipendentemente dall'applicazione della sanzione comminata dall'art. 70.

Art. 46

Sulla rinuncia provvede con decreto l'Assessore per l'industria e commercio del Consiglio regionale delle miniere, non oltre tre mesi dalla data di presentazione della rinuncia.

Art. 47

La concessione può essere revocata per gravi motivi di pubblico interesse. Il concessionario procede con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per l'industria e commercio, previo parere del Consiglio regionale delle miniere, e su conforme parere della Giunta regionale, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa.

Avverso tale decreto è ammesso ricorso al Consiglio di giustizia amministrativa per illegittimità.

Al concessionario revocato deve essere corrisposto il valore degli impianti ed una congrua indennità.

Le controversie sull'ammontare del valore dell'indennità, stabilita dal presente articolo, sono di competenza dell'autorità giudiziaria; le parti possono deferirle ad un collegio arbitrale ai sensi degli articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 48

L'Assessore per l'industria e commercio, previa contestazione dei motivi, può revocare la concessione, sentito il Consiglio regionale delle miniere, salvi sempre i casi di forza maggiore, e la decadenza dal diritto di coltivazione quando il concessionario:

- a) non abbia convenientemente iniziato i lavori nel termine stabilito nella concessione o, in difetto, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto;
- b) non abbia eseguito i lavori nei modi e nei termini previsti dal programma;
- c) non abbia osservato le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 e non abbia fornito idonea garanzia, adempiuto agli obblighi previsti dagli articoli 34 e 35;
- d) non abbia adempiuto agli obblighi imposti col decreto di concessione;
- e) abbia distolto, in tutto o in parte, le somme ottenute con prestazione di garanzia ipotecaria ai termini dell'art. 30 impiegandole in destinazione diversa da quella autorizzata;
- f) non abbia curato la manutenzione nelle more dell'accettazione della rinuncia;
- g) abbia commesso inadempienze gravi ai contratti collettivi di lavoro anche per non regolare corresponsione delle retribuzioni, agli accordi interconfederali sulle relazioni sindacali interne, alle norme sulla prevenzione degli infortuni a quelle di polizia mineraria sulla previdenza sociale e sulla igiene del lavoro;
- h) si sia rifiutato di partecipare alle spese ripartite dal commissario del consorzio;
- i) abbia, sotto qualunque forma, eluso l'obbligo di esercitare direttamente la miniera.

La decadenza infine deve essere pronunciata nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 56 e quando si scioglie la società concessionaria, senza farsi luogo alla pronuncia per i motivi.

SEZIONE 4ª

Norme comuni alla rinuncia, revoca e decadenza

Art. 49

I decreti di accettazione della rinuncia, di pronuncia della revoca o della decadenza sono trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

Dalla data di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Regione" di cui è concessionario è esentato da tutti gli obblighi derivanti dal rapporto di concessione l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'art. 45.

Al concessionario, però, non spetta il rimborso del diritto pagato per l'anno in corso dell'art. 33.

Art. 50

Quando sul diritto del cessato concessionario gravino ipoteche, l'Assessore provinciale del commercio, nell'accordare la nuova concessione, deve porre a carico del concessionario subentrante l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinare le garanzie che ravvisasse opportune nell'interesse dei terzi.

Art. 51

Entro sei mesi dalla trascrizione del decreto di accettazione della rinuncia, o della pronuncia della revoca o decadenza, i creditori ipotecari possono far valere il loro diritto entro il termine pattuito non sia scaduto, promuovendo la vendita agli incanti del concessionario ove non sia provveduto ai sensi dell'art. 50.

In tal caso il prezzo di aggiudicazione, soddisfatti i creditori ipotecari o privilegiati, è versato all'Amministrazione regionale.

Se la vendita agli incanti non può aver luogo per mancanza di offerte, il concessionario resta libero e sgravato da ogni vincolo di garanzia del credito.

Art. 52

Alla rinuncia e alla revoca si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 43 e 44. Alla decadenza si applicano le disposizioni dell'art. 42.

CAPO IV

Disposizioni comuni alla ricerca ed alla coltivazione

Art. 53

Nel caso di morte del ricercatore, o del concessionario, il relativo permesso di concessione, sono trasferiti con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio se ne faccia domanda entro quattro mesi dall'apertura della successione e sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Qualora succedano più eredi questi, entro sei mesi dall'apertura della successione, possono costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del codice di commercio.

Le quote dei coeredi del diritto del permissionario o del concessionario, che non far parte della società, si accrescono a beneficio degli altri.

Se i termini suddetti sono fatti trascorrere inutilmente il permesso o la concessione intendono rinunciati. In tal caso si applicano le disposizioni relative alla rinuncia.

Agli eredi che non ottengano il trasferimento della concessione per mancanza di idoneità tecnica ed economica spetta il rimborso degli impianti ed opere utili ed indennità.

Art. 54

Nei limiti della zona del permesso o della concessione, possono essere concessi permessi o concessioni, per contemporanei lavori di ricerca o coltivazione di sostanze diverse, allo stesso permissionario o concessionario o ad altri che ne abbiano fatto domanda sempre con l'obbligo di tenerli tutti in attività, purché i lavori da svolgere dai nuovi permissionari non siano incompatibili con quelli di ricerca o coltivazione in corso.

Nel caso di disaccordo tra gli interessati sulla compatibilità o meno dei lavori, l'Assessore per l'industria e commercio, udite le ragioni degli interessati e sentito il Consiglio regionale delle miniere, decide.

Art. 55

L'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, adotta adeguati provvedimenti per contemperare le esigenze delle diverse lavorazioni. In ogni caso deve essere assicurato l'esercizio del diritto del precedente permissionario o concessionario.

Art. 56

Il permesso e la concessione non possono essere ceduti, a qualsiasi titolo, senza preventiva autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio. La cessione

preventivamente autorizzata è nulla e comporta la decadenza dal diritto, che è decisa dall'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, degli articoli 20 e 48.

Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, il soggetto titolare che abbia ottenuto il permesso o la concessione a terzi, senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 48, deve presentare istanza di autorizzazione in sanatoria alla suddetta cessione nei termini previsti nei giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purché il soggetto cessionario soddisfi i necessari requisiti di legge. Il soggetto cessionario è tenuto al pagamento dei contributi concessori anche riferiti ad anni pregressi. [1]

Note: 1 Comma aggiunto dall'art. 73, comma 1, L.R. 16 aprile 2003, n. 4, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 57

Per qualunque verifica, sopralluogo, o altra operazione richiesta nell'interesse pubblico, questi devono corrispondere all'Amministrazione regionale tutte le spese occorrenti. L'interessato deve anticipatamente versare un deposito dell'ammontare che sarà stabilito dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 58

I proprietari e i possessori dei fondi, compresi nel perimetro della zona del permesso o della concessione, non possono opporsi alle operazioni per la delimitazione della zona, a cui sono relativi i termini ed ai lavori di ricerca, o di coltivazione, ferme restando le disposizioni della legge di polizia mineraria. Il permissionario, o concessionario deve notificare a mezzo dell'ufficiale giudiziario al proprietario del fondo il decreto di permesso o di concessione come sopra, in cui intende intraprendere i lavori.

Il titolare del permesso o della concessione è obbligato a risarcire gli eventuali danni. Lo stesso obbligo è tenuto dall'Amministrazione regionale ove provveda al diretto esercizio dei lavori di ricerca o coltivazione.

Il titolare del permesso o della concessione è tenuto altresì a versare, se richiesto dai proprietari dei fondi interessati, una cauzione determinata, in caso di dissenso, presso l'ingegnere capo del Distretto minerario, sentito, ove occorra, il parere di un perito.

Il permissionario o il concessionario, entro quindici giorni dalla richiesta di permesso o dalla concordata o dalla notifica di determinazione della cifra da parte dell'ingegnere capo del Distretto minerario, deve effettuare il deposito presso un istituto di credito. In caso di mancato versamento, il Distretto minerario dispone la sospensione dei lavori. La definizione delle eventuali controversie è di competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 59

I decreti che accordano il permesso, la concessione o la loro proroga, o che loro trasferimento sono soggetti al pagamento della tassa di cui alla tabella allegata al testo unico delle leggi in materia di tasse sulle concessioni governative e sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Regione".

Sono altresì pubblicati i decreti che pronunciano la revoca, la decadenza o della rinuncia del permesso o della concessione. La pubblicazione del decreto di rinuncia vale come notifica agli interessati.

I decreti che accordano o prorogano la concessione o ne pronunciano decadenza o l'accettazione della rinuncia o ne autorizzano il trasferimento sono trascritti all'Ufficio dei registri immobiliari.

TITOLO III

Cave e torbiere

Art. 60

Le cave e le torbiere sono lasciate in disponibilità del proprietario del suolo, purché esse contengano giacimenti che presentino, per la qualità, l'ubicazione e l'entità, rilevante interesse ai fini dello sfruttamento industriale. Quando i giacimenti caratteristici di cui al comma precedente essi sono dichiarati assimilati, agli sensi della presente legge, a quelli compresi nella prima categoria di cui all'art. 2. Il relativo permesso è adottato con le forme indicate nel primo comma dell'art. 3. Per la concessione si applicano le norme contenute nel secondo e terzo comma dello stesso articolo.

Art. 61

Qualora il proprietario del fondo, o lo avente diritto, non intraprenda i lavori di cui non dia alla cava o torbiera già aperta il sufficiente sviluppo o sospenda i lavori per un periodo superiore a tre mesi senza giustificati motivi l'Assessore per l'industria e commercio può prefissare un termine per l'inizio, l'intensificazione o la ripresa dei lavori. Trascorso tale termine, l'Assessore, sentito il Consiglio regionale delle miniere, può dare in esecuzione con suo decreto, il diritto di coltivazione a chi ne abbia fatto istanza osservando le norme contenute nel capo II del titolo III in quanto applicabili.

Art. 62

Al proprietario del fondo che non ottenga la concessione nel caso previsto dal presente articolo o al proprietario a cui viene tolta la disponibilità della cava nel caso previsto dall'art. 61, il valore degli impianti, dei lavori utilizzabili e del materiale estratto disponibile presso il proprietario spettanti ai terzi sulla cava si risolvono sulle somme assegnate al proprietario nel comma precedente.

TITOLO IV

Disposizioni comuni alle miniere, cave e torbiere

Art. 63

Quando per vicinanza i lavori di una miniera, cava o torbiera cagionino danni ad altri, si fa luogo a indennizzo o com-
pensi per i vicini interessati. Tale disposizione si applica anche nel caso che il danno sia prodotto
in ordine naturale, se chi vi era tenuto non ha adottato tutte le misure idonee ad evitarlo.

L'indennizzo o compenso vengono, in via provvisoria, determinati su istanze dei vicini
controinteressati, che potranno presentare le loro deduzioni entro trenta giorni dalla
decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, intesi l'ingegnere capo del Distretto
e il Consiglio regionale delle miniere, salvo il diritto delle parti interessate di adire
la giustizia per la liquidazione definitiva.

Art. 64

Qualora particolari esigenze di carattere tecnico-economico lo richiedano, l'Assessore
per l'industria e commercio può, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario
e del Consiglio regionale delle miniere, autorizzare il concessionario ad aprire comuni
sotterranei della miniera attigua imponendo l'osservanza di tutte le cautele necessarie
per evitare danni a quest'ultima e sempre che sia possibile tenere distinti e separati i circuiti
miniere interessate.

L'Assessore stabilisce in via provvisoria un compenso equitativo per la servitù,
degli interessati di adire l'Autorità giudiziaria in caso di disaccordo sull'ammontare d

Le spese di manutenzione delle vie di comunicazione, aperte ai sensi del presente articolo,
sono ripartite in proporzione del beneficio che i concessionari interessati traggono da esse
durante ogni esercizio.

Art. 65

Avuto riguardo alla situazione dei luoghi i concessionari sono obbligati a co

Essi, inoltre, non possono opporsi alla apertura di vie di aerazione e di accessi
sottosuoli vicini. In tal caso si applicano le disposizioni degli articoli 36 e 58. L'esecuzione
delle opere per gli obiettivi su indicati deve essere preventivamente autorizzata dallo
Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere, su proposta
del capo del Distretto minerario, il quale riferisce, sentite le parti, sulle cautele
sull'eventuale indennizzo da corrispondere in via provvisoria. E' salvo se
dalla determinazione di tale indennizzo il diritto delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

Art. 66

Il Distretto minerario tiene un pubblico registro dove sono annotati i permessi concessioni di coltivazione accordati, le proroghe, i trasferimenti, le ipoteche, le rinviazioni.

In separato registro sono annotate le concessioni delle cave e torbiere disponibilità dei proprietari dei fondi. Chiunque ne faccia istanza e abbia corrisposto l'ufficio può prendere visione ed ottenere copie ed estratti dei registri predetti.

TITOLO V

Sanzioni

Art. 67

Nel caso di infrazione del divieto di intraprendere lavori di ricerca senza averne ottenuto il relativo permesso, o di coltivazione senza averne ottenuto la concessione, si applica al trasgressore una pena pecuniaria fino a lire 300.000. La stessa pena pecuniaria si applica al concessionario e al concessionario che trasgrediscano alle disposizioni degli articoli

Nel caso di trasgressione da parte del concessionario all'obbligo di curare la manutenzione della miniera, cava o torbiera, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 200.000, salvo il risarcimento dei danni alla Regione.

Art. 68

Nel caso di trasgressione degli obblighi stabiliti nel quarto comma dell'art. 3, si applica a carico del concessionario trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 100.000. La stessa pena pecuniaria si applica a carico del concessionario di miniera, o al concessionario di torbiera accordata ai sensi dell'art. 60, nel caso di trasgressione all'obbligo stabilito

Art. 69

Indipendentemente dall'applicazione delle pene pecuniarie stabilite agli arti

Art. 70

Nel caso di infrazione, da parte del concessionario che abbia rinunciato alla coltivazione o di cessare la lavorazione o di variare lo stato della miniera dal momento della presentazione della dichiarazione di rinuncia, si applica a carico del trasgressore una pena pecuniaria fino a L. 250.000.

CAPO I

Dei consorzi per l'esecuzione, manutenzione ed uso in comune di opere utili all di miniere, cave e torbiere

Art. 71

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso in comune di qualunque opera utile la coltivazione e la manutenzione di miniere, cave e torbiere, contigue o vicine, opere sociali, possono essere costituiti consorzi tra i concessionari o esercenti in venga deliberato dalla maggioranza in base alla entità dei rispettivi interessi.

Copia dell'atto costitutivo deve essere trasmessa, entro trenta giorni dalla co consorzio, all'Assessore per l'industria e commercio. Qualora la costituzione del ritenuta necessaria per ragioni di pubblico interesse, si provvede d'ufficio dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle minier

Art. 72

Nell'atto costitutivo del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consi sono precisate le opere da eseguirsi, i termini entro cui i lavori devono essere inizi le condizioni imposte ai consorziati e le quote di concorso a carico di ciascuno de stabilite in proporzione del rispettivo vantaggio. Qualora per cause imputabili all'Ar consorziale le opere non siano state ultimate nei termini fissati, l'Assessore pe commercio può nominare un commissario, il quale provvede, a spese del con assume la rappresentanza e l'amministrazione, all'esecuzione delle opere stesse.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva qu compresa quella di amministrazione, presso un istituto di credito, avvalendosi inadempimento, della procedura stabilita per la riscossione delle imp Independentemente da quanto previsto dal comma precedente, contro il conce esercente, che non intenda partecipare alle spese ripartite può applicarsi la s decadenza.

Art. 73

Le quote di concorso per le spese di manutenzione e di esercizio sono d principio di ogni anno in ragione della utilità che ciascun consorzio ha conseg precedente. I consorziati sono obbligati in ragione della quota di cui all'articolo prec

Art. 74

Ai consorzi coattivi e volontari di miniere, cave e torbiere può essere accor

CAPO II

Dei consorzi minerari per garantire la possibilita' di una razionale coltivazione

Art. 75

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine da concessionari diversi, comprometta la possibilità di una razionale coltivazione e la sicurezza che della convenienza economica, la lavorazione di dette miniere assoggettata ad una direzione unica, con decreto dell'Assessore per l'industria e commercio, sentito il Consiglio regionale delle miniere.

Qualora gli interessati non provvedano alla designazione del direttore unico e dalla data di pubblicazione del decreto, la nomina sarà fatta dall'Assessore per l'industria e commercio, su proposta dell'ingegnere capo del Distretto minerario.

Art. 76

Ove l'Assessore per l'industria e commercio riconosca che due o più miniere contigue o vicine, non rappresentano, singolarmente prese, un conveniente sistema di coltivazione, può promuovere la costituzione volontaria di un consorzio di gestione in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71. Se gli interessati non all'invito, il consorzio di gestione può essere costituito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 71. In tali casi si applicano tutte le altre disposizioni contenute nel capo primo del presente articolo. La determinazione dei criteri per il riparto degli utili e delle perdite è stabilita nell'atto di costituzione del consorzio volontario o nel decreto costitutivo del consorzio coattivo. Tali criteri debbono tener conto non solo del quantitativo di minerale estratto annualmente in ciascuna miniera, ma anche dei benefici che ciascuna miniera ha apportato durante l'esercizio finanziario con le proprie opere e con i propri impianti.

Art. 77

L'Assessore per l'industria e commercio, qualora la costituzione risponda alle esigenze della produzione o del mercato può promuovere, fra esercenti lo stesso ramo di produzione in zone determinate, la costituzione di consorzi di vendita in comune ai sensi del primo comma dell'art. 71.

Se gli interessati non ottemperino all'invito il consorzio di vendita può essere costituito ai sensi della norma del secondo comma e della prima parte del terzo comma dell'art. 76. Sono disposte disposizioni previste da leggi che stabiliscano particolari norme per la vendita e la distribuzione delle sostanze minerali.

CAPO III

Disposizioni comuni ai consorzi minerari

Art. 78

Gli atti costitutivi e tutti gli altri atti che si compiono nel diretto interesse dei consorzi sono registrati con la tassa fissa di L. 200. Sono parimenti soggette alla tassa fissa ciascuna formalità tutte le operazioni ipotecarie fatte nell'interesse dei detti consorzi emolumenti spettanti al Conservatore dei registri immobiliari.

Per l'aumento del reddito che alle singole imprese dai lavori eseguiti da esse è concessa l'esenzione della imposta di ricchezza mobile per il periodo di dieci anni compimento dei detti lavori.

L'esenzione è concessa, previa istanza debitamente documentata da presentarsi all'Assessorato dell'industria e commercio, con decreto dell'Assessore per le finanze e con l'Assessore per l'industria e commercio. Gli atti e i decreti costitutivi dei consorzi di cave e torbiere date in concessione devono essere annotati nel registro previsto dalla legge.

TITOLO VII

Disposizioni transitorie

Art. 79

I permessi di ricerca, accordati secondo la legge fino ad ora vigente, sono in vigore per la durata stabilita dai relativi provvedimenti sotto l'osservanza delle disposizioni della presente legge. La stessa disposizione si applica alle concessioni temporanee di coltivazione.

I permessi di ricerca e le concessioni temporanee di coltivazione che all'atto della loro concessione non risultino in esercizio di attività sono dichiarati decaduti.

Art. 80

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 1927, n. 1443, sono confermate per la durata di anni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento da emanarsi dall'Assessore per l'industria ed commercio sentito il Consiglio regionale delle miniere, sempre che risultino in regolare esercizio di attività anzidetta. La istanza per la conferma della concessione deve essere presentata entro il termine di diritto a pena di decadenza, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Le concessioni accordate a norma del primo comma dell'art. 54 del regio decreto 1927, n. 1443, che non risultino in regolare esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono dichiarate decadute. La decadenza è pronunciata, anche nella ipotesi di presentazione dell'istanza di cui al comma precedente, con provvedimento da emanarsi dal Conservatore dei registri immobiliari indicati nello stesso comma.

Art. 81

Quando la concessione in corso al giorno dell'entrata in vigore della pres comune a titolari diversi, questi, nel termine di un anno dall'entrata in vigore sudd costituirsi in società secondo uno dei tipi previsti dal primo comma dell'art. 2249 del Il contitolare che si rifiuta di entrare a far parte della società decade dal diritto sulla spettanza ed essa si accresce a beneficio degli altri. All'atto della sua costituz partecipare alla società anche estranei alla concessione. Qualora la maggioranz condominiali appartenga ad una società costituita secondo uno dei tipi previs precedente, i contitolari delle rimanenti quote possono essere invitati a farne parte.

Ove l'invito venga accolto, non si fa luogo alla costituzione della nuova so contrario si applica la disposizione del comma precedente.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei precedenti commi comporta della concessione che è dichiarata con decreto dell'Assessore per l'industria e sentito il Consiglio regionale delle miniere, senza farsi luogo a contestazione dei m costituzione della società o di consociazione debbono, nel termine di trenta gi stipulazione, essere notificati, mediante trasmissione di copia autentica, all'A l'industria e commercio, il quale dispone, con decreto, le variazioni nella intes concessione.

Art. 82

Le disposizioni contenute nel primo, terzo e quarto comma dell'articolo precede in quanto applicabili, anche per i permessi di ricerca comuni a titolari diversi in corsi vigore della presente legge.

Art. 83

Gli atti di costituzione di società o di consociazione di cui agli articoli 81 e 8 conferimenti di beni in natura e di credito contestuali agli atti medesimi, sono sogg di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire 200, salvo gli emolument Conservatore dei registri immobiliari.

Art. 84

Le disposizioni contenute negli articoli 79 e 80 si applicano anche agli enti publ

Art. 85

I contratti di esercizio minerario sono vietati. Per quelli validi in corso alla dat vigore della presente legge, valgono i termini di scadenza previsti dal decreto l Capo provvisorio dello Stato 2 marzo 1947, n. 216 e dalla legge regionale 28 aprile

La disposizione del comma precedente non si applica agli enti morali i quali po autorizzazione dell'Assessore per l'industria e commercio, cedere l'esercizio della c

Art. 86

Qualora l'esercente non osservi le disposizioni della presente legge e dell'ordinamento minerario, l'Assessore per l'industria e commercio, può, con contestazione dei motivi e sentito il Consiglio regionale delle miniere, revocare l'accordo accordata per la cessione dell'esercizio della miniera. La stessa disposizione si applica ai contratti di esercizio minerario previsti dal primo comma dell'art. 84. La revoca decorre dalla pronuncia di essa, la nullità del contratto di esercizio, e produce, per l'esercente, gli effetti della decadenza.

Art. 87

Il rappresentante unico previsto dal regio decreto 29 luglio 1927 cessa dalla data di pubblicazione del decreto previsto all'ultimo comma dell'art. 80.

Art. 88

La presente legge sarà pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana". È obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Informazioni su questa edizione elettronica:

Questo ebook proviene da [Wikisource in lingua italiana](#)^[1]. Wikisource è una biblioteca digitale libera, multilingue, interamente gestita da volontari, ed ha l'obiettivo di mettere a disposizione di tutti il maggior numero possibile di libri e testi. Accogliamo romanzi, poesie, riviste, lettere, saggi.

Il nostro scopo è offrire al lettore *gratuitamente* testi liberi da diritti d'autore. Potete fare quel che volete con i nostri ebook: copiarli, distribuirli, persino modificarli o venderli, a patto che rispettiate le clausole della licenza [Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 Unported](#)^[2].

Ma la cosa veramente speciale di Wikisource è che **anche tu** puoi partecipare.

Wikisource è costruita amorevolmente curata da lettori come te. Non esitare a unirti a noi.

Nonostante l'attenzione dei volontari, un errore può essere sfuggito durante la trascrizione o rilettura del testo. Puoi segnalarci un errore a questo indirizzo:

http://it.wikisource.org/wiki/Segnala_errori

I seguenti contributori hanno permesso la realizzazione di questo libro:

- Mizardellorsa
- Candalua
- Skalman
- Yonatanh
- Siebrand
- Maat

Il modo migliore di ringraziarli è diventare uno di noi :-)

A presto.

-
1. [↑](http://it.wikisource.org) <http://it.wikisource.org>
 2. [↑](http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it) <http://www.creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it>